



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

BANDO STARTUP GIOVANILI 2025 approvato con determinazione n. 557 del 10/03/2025 del Comune di Vicenza
CUP progetto ANCI B39G23003460005 - CAR (*)

- SOGGETTI CON DOMANDE NON AMMESSE E NON BENEFICIARI DI CONTRIBUTO

Nome o denominazione del soggetto presentatore della domanda	P.I./CF	Motivazione
MG SAS di DE VICARI MATTIAS & C	04458470244	La domanda presentata dall'impresa MG SAS di De Vicari Mattias & C. (CF e PIVA 04458470244) è inammissibile in quanto non rispetta il requisito di ammissibilità previsto dall'art. 3.1.2 del Bando. La società ha la forma di società in accomandita semplice a norma dell'art. 2313 del Codice civile è una società di persone e nel caso specifico la società ha due soci Mattias De Vicari nato il 02/03/1998 e Stefano De Vicari nato il 17/04/1963 conseguentemente non sussiste il requisito che almeno il 60% dei soci di età inferiore a 36 anni.
GIULIA DALLA COSTA	DLLGLI98R71L157N	La domanda presentata da Giulia Dalla Costa (CF DLLGLI98R71L157N) per conto della costituenda società Feel Alive Retreat Srl non è ammissibile ai sensi del combinato degli art. 3.4 e 18 dell'Avviso in quanto non risulta che l'impresa costituenda abbia utilizzato i servizi e/o partecipato alle attività previsti dal Progetto "Crescere nell'imprenditorialità: una rete digitale e imprenditoriale per giovani innovatori della Provincia di Vicenza" - finanziato da ANCI. Tale requisito è stato previsto dall'art. 2 c. 2 dell'"Atto integrativo alla convenzione stipulata il 25.03.2024 per il finanziamento di start-up giovanili per il tramite di avvisi comunali, nell'ambito della prima edizione dell'avviso giovani e impresa – cod. prog. 820. CUP B39G23003460005" tra il Comune di Vicenza e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI agli atti del Comune sotto il prot. 0193365/2024.
EDOARDO FALDE	04444650248	La domanda presentata dalla persone fisica Edoardo Falde (CF FLDDRD00P04A703E PIVA 04444650248) è stata presentata da un libero professionista non iscritto al registro delle imprese come impresa individuale. Nella domanda il richiedente dichiara di essere "Titolare dell'impresa individuale che presenta la domanda di contributo" Ribadito che principi di immodificabilità e non ambiguità dell'offerta elaborati nella giurisprudenza sui contratti pubblici e derivanti dai principi costituzionali (artt. 97, 41 e 43 Cost.) ed eurounitari (artt. 101 e 102 TFUE) dell'azione amministrativa, sono applicabili anche alle procedure concorsuali in generale. Questi principi mirano a garantire la parità di trattamento tra i partecipanti, l'affidabilità del contraente e la trasparenza dell'azione amministrativa. Per il principio di immodificabilità dell'offerta la giurisprudenza ha infatti evidenziato che le offerte, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate in modo tale da ricercare l'effettiva volontà del dichiarante (nel solco tracciato dalla disciplina di interpretazione del contratto di diritto civile, di cui agli artt. 1362 ss. c.c.), senza peraltro attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente (C.d.S. Sez. VI, sent. n.1827/2016). Per il principio di non ambiguità dell'offerta la giurisprudenza ha invece evidenziato che la precisione del contenuto propositivo dell'offerta costituisce un elemento essenziale di caratterizzazione della stessa, un valore imprescindibile, dovendosi evitare che l'ambiguità del suo contenuto possa costituire un grimaldello che consenta di alterare, a buste ormai aperte, i risultati delle operazioni di valutazione già effettuate (C.G.A.R.S., sent. n. 23/2017). Pertanto, nelle procedure concorsuali, l'amministrazione deve attenersi strettamente al contenuto delle domande presentate, valutando esclusivamente gli elementi chiaramente espressi e non ambigui, senza procedere a interpretazioni estensive o richiedere integrazioni che modifichino sostanzialmente l'offerta. Conseguentemente la domanda del richiedente è inammissibile mancanza del requisito previsto dall'art. 3.3.1 del bando.

SORGETECH SRL	04481830240	La domanda presentata dall'impresa Sorgetech Srl (CF e PIVA 04481830240) è inammissibile in quanto risulta cancellata dal registro delle imprese il 30/01/2025. Inoltre, la dichiarazione di essere riconosciuta come start-up innovativa non rispecchia quanto presente dal Registro delle Imprese
---------------	-------------	---